

REGIMI CONTABILI e DETERMINAZIONE DEL REDDITO

I soggetti che svolgono attività libero-professionali devono adempiere agli obblighi contabili sia agli effetti dell'IVA che agli effetti della determinazione del reddito da lavoro autonomo ai fini delle imposte dirette.

I liberi professionisti oggi giorno possono gestire la tenuta della loro contabilità utilizzando uno dei quattro regimi contabili previsti dal Legislatore italiano. Alcuni regimi contabili sono applicabili da qualunque libero professionista (regime contabilità semplificata e regime contabilità ordinaria), altri sono accessibili solo qualora sussistano determinate condizioni quali il non superamento di un limite temporale o di un limite massimo di fatturato e/o di un ammontare di beni strumentali nel patrimonio aziendale (regime dei minimi e regime nuove iniziative imprenditoriali). La presenza di quattro regimi contabili di per sé solleva il problema della scelta del sistema di tenuta della contabilità più conveniente per il libero professionista da un punto di vista economico e finanziario. Un aspetto importante, spesso ignorato, o non conosciuto, nella scelta del regime contabile è costituito dal possibile conflitto d'interessi tra il libero professionista soggetto all'obbligo della tenuta della contabilità e il dottore commercialista o l'esperto contabile a cui si è rivolto il libero professionista per l'espletamento di tale obbligo. Tale potenziale conflitto di interessi nasce dal diverso guadagno che il professionista contabile consegue nei differenti regimi contabili. Tendenzialmente possiamo affermare che il regime meno costoso (inteso come costo sostenuto dal libero professionista per la consulenza contabile e fiscale) sia il regime dei minimi, che segua ad esso il regime nuove iniziative imprenditoriali ed il regime semplificato, per arrivare al regime più costoso costituito dal regime ordinario. Se il maggior costo trova la sua giustificazione nel maggior lavoro svolto dall'esperto contabile, nei diversi regimi, non lo trova spesso la scelta del regime di contabilità da utilizzare verso cui viene indirizzato o mantenuto il cliente. Ormai da vari anni le motivazioni fiscali, che vedevano penalizzata la contabilità semplificata in tema di studi di settore e tracciabilità, e che spingevano il libero professionista ad utilizzare il regime ordinario, sono venute meno, ma molti Studi hanno continuato ad utilizzare questo regime nonostante al cliente convenisse il passaggio alla contabilità semplificata se non addirittura al regime dei minimi,....

(Link: www.fiscaliberiprofessionisti.it/la_contabilita_professionisti.html)

Per completezza si riporta nell'appendice l'elenco esplicativo dei vari regimi tratto dal sito: www.studiamo.it/dispense/diritto-commerciale/regimi-contabili-fiscali.html

L'esercizio della libera-professione medica produce, ai fini fiscali, reddito di lavoro autonomo assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposta progressiva per scaglioni di reddito, e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), imposta proporzionale.

IRPEF

L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), istituita con il DPR del 29.09.1973 n. 597, è oggi regolata dal DPR 22.12.1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Si tratta di un'**imposta diretta**, personale, progressiva che colpisce i redditi delle persone fisiche residenti ed i redditi prodotti in Italia dalle persone fisiche non residenti.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi, rientranti in una delle seguenti categorie: [redditi fondiari](#), [redditi di capitale](#), [redditi di lavoro dipendente](#), [redditi di lavoro autonomo](#), [redditi di impresa](#), [redditi diversi](#).

Il carattere della progressività, come previsto dall'art. 53, secondo comma della Costituzione, è attuato con l'applicazione di aliquote crescenti in funzione del reddito personale.

<u>scaglione (in €)</u>	<u>aliquota</u>
fino a 15.000	23%
da 15.001 a 28.000	27%
da 28.001 a 55.000	38%
da 55.001 a 75.000	41%
da 75.001	43%

Quindi, un soggetto con reddito, supponiamo, di € 30.000 sarà così tassato:

<i>scaglione</i>	<i>descrizione</i>	<i>aliquot a</i>	<i>importo</i>
€ 15.000,00		23%	€ 3.450,00
€ 13.000,00	(somma compresa tra € 15.000 e 28.000)	27%	€ 6.960,00
€ 2.000,00	(somma eccedente € 28.000)	38%	€ 760,00
Totale			€ 11.170,00

Al totale ottenuto – € 11.170,00 – sono da sottrarre le ritenute del 20% già subite e gli oneri detraibili.

A norma dell'art. 50, comma 1, del TUIR:

"...il reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso dell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde".

L'individuazione dei componenti positivi e negativi, cioè delle entrate e delle uscite, avviene in base al principio di cassa salvo alcune deroghe, previste dall'art. 54, commi 2 e 3 del TUIR, per cui vale il principio di competenza:

- deducibilità dei canoni dei beni assunti con contratti di leasing;
- le quote di ammortamento dei beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione;
- le quote di accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto per le indennità di quiescenza e previdenza dei dipendenti maturate nel periodo di imposta.

Per ulteriori chiarimenti sui due principi, di cassa e di competenza, si rimanda alle informazioni esplicative riportate in appendice nella presente pubblicazione.

Tra i componenti positivi (entrate) di reddito sono compresi:

- i compensi in denaro;
- i compensi in natura;
- le partecipazioni agli utili;
- le indennità o i risarcimenti conseguiti per la perdita di redditi;
- le spese rimborsate, ad esclusione di quelle anticipate o sostenute in nome e per conto del cliente e documentate analiticamente.

Le spese (componenti negativi) effettivamente sostenute (oltre a quelle imputabili per competenza, di cui si dirà appresso) possono essere dedotte ai fini della determinazione del reddito, a condizione che siano:

- a) inerenti, ovvero abbiano attinenza con l'attività svolta dal lavoratore autonomo;

b) documentate, ovvero si dimostri il sostenimento della spesa.

Riguardo ai **beni immobili** utilizzati per l'esercizio della professione, il trattamento fiscale varia a seconda che si tratti di immobili utilizzati esclusivamente per l'attività professionale oppure ad uso promiscuo.

Nel primo caso (uso esclusivo), per gli immobili acquistati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, sono deducibili:

- le quote di ammortamento;
- i canoni di leasing, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente ai coefficienti ministeriali e, comunque, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici anni;
- le spese per i servizi relativi all'immobile stesso;
- le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputate ad incremento del costo, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi;
- il canone di locazione corrisposto nel periodo d'imposta, per l'immobile detenuto in base a contratto di locazione non finanziaria.

Se gli immobili sono utilizzati promiscuamente, la deducibilità è limitata al 50% della rendita, nonché al 50% del canone e delle spese non incrementative, purché il professionista non possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione.

Come accennato, le predette disposizioni si applicano per gli immobili acquistati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009 ed ai contratti di locazione finanziaria stipulati in tale periodo. È tuttavia previsto che, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009 gli importi deducibili siano ridotti ad un terzo.

Relativamente agli immobili strumentali che non rientrano nella disciplina sopra riportata (pertanto per gli immobili acquistati o detenuti prima del 1° gennaio 2007), sono ammessi in deduzione:

- il 50% della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'attività, purché il professionista non possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- la quota di ammortamento dell'immobile acquistato o fatto costruire entro il 14 giugno 1990;
- il canone di locazione corrisposto nel periodo d'imposta, per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria, oppure il canone stesso se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990. La deduzione spetta nella misura del 50%, qualora l'immobile sia utilizzato promiscuamente, per l'attività professionale e per finalità personali;
- la quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale; tali spese sono deducibili in cinque periodi, a partire da quello di sostenimento, per quote costanti pari al 20%. Per gli immobili ad uso promiscuo è consentito dedurre una quota pari al 50% delle spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione.

I **beni mobili strumentali** sono rappresentati da tutte le apparecchiature, macchine, attrezzature e simili che sono utilizzate nell'attività professionale per più esercizi.

Il bene deve essere inerente all'attività professionale svolta dal professionista.

Il costo relativo ai beni strumentali si deduce in quote di ammortamento secondo le aliquote riportate nel

D.M. 31 dicembre 1988. Nel caso in cui il costo unitario del bene non sia superiore a € 516,46, la somma pagata nell'anno è interamente deducibile dal reddito di esercizio.

Inoltre, in caso di beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività professionale e a fini estranei alla stessa, la deduzione è ammessa nella misura del 50% della quota di ammortamento e, nella misura del 50% del costo sostenuto, per i beni di costo non superiore a € 516,46.

In caso di acquisto di beni mobili (ad eccezione dei mezzi di trasporto) mediante contratti di **locazione finanziaria**, sono deducibili i canoni maturati nel periodo di imposta, a condizione che il contratto non sia di durata inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente alle aliquote ministeriali.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai **mezzi di trasporto a motore** (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli), utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, sono deducibili nella misura del 40%, sino ad un costo massimo di:

- € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan;
- € 4.131,66 per i motocicli;
- € 2.065,83 per i ciclomotori.

La deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo.

La deducibilità dei canoni è ammessa, relativamente ai mezzi di trasporto acquisiti in leasing, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dalle apposite tabelle ministeriali; inoltre, non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati sopra.

Nel caso di veicoli presi a noleggio, la deducibilità può essere calcolata su un costo massimo non superiore a:

- € 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan;
- € 774,69 per i motocicli;
- € 413,17 per i ciclomotori.

Vale la pena di ricordare che le regole sopra riportate trovano applicazione anche per le spese connesse all'uso dei veicoli, tra le quali, ad esempio, quelle relative all'acquisto di carburanti e lubrificanti.

Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad **apparecchiature telefoniche** (sia fisse che mobili), sono deducibili nella misura dell'80%.

I **compensi** corrisposti a **terzi ed inerenti l'attività professionale** (ad esempio compensi per sostituzione) sono interamente deducibili.

Sono deducibili le retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, nonché le quote di accantonamento per indennità di fine rapporto maturate nell'anno.

I compensi pagati al coniuge, ai figli minori o inabili al lavoro e agli ascendenti - per prestazioni di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo occasionale rese al professionista - nonché le quote di TFR ed i premi assicurativi, sono indeducibili. È possibile dedurre solamente i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per i familiari. Sono invece sempre deducibili i compensi per prestazioni professionali pagati ai familiari titolari di partita IVA.

Le **spese di viaggio** inerenti l'esercizio dell'attività professionale, se documentate, possono essere dedotte senza limiti.

Le prestazioni alberghiere e la somministrazione di alimenti e bevande, a partire dal 1° gennaio 2009, sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2%

dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Le spese di vitto e alloggio che costituiscono spese di rappresentanza sono deducibili nella misura del 75% e per un importo complessivamente non superiore all'1% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Le spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, devono essere assunte nella misura del 75% e sono deducibili nel limite del 50% del loro ammontare.

Sono deducibili nella determinazione del reddito imponibile, per intero, oppure nella misura del 50%, se ad utilizzo promiscuo:

- le spese per l'acquisto di energia elettrica utilizzata nello studio professionale;
- le somme corrisposte per poter fruire di un marchio prestigioso di uno studio professionale, al fine di incrementare la propria clientela e applicare tariffe più alte;
- le altre spese, inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate;
- i premi di assicurazione per rischi inerenti l'attività professionale

Oneri deducibili ai fini IRPEF (elenco completo contenuto nell'art.10 del TUIR) e **oneri detraibili** dall'IRPEF (si veda a tale proposito l'art.13 del TUIR).

Vediamone le differenze.

Oneri deducibili sono spese sostenute dal contribuente che vengono **portate in diminuzione dell'imponibile** prima del calcolo dell'imposta:

Esempio:

<i>Reddito complessivo del contribuente</i>	€ 14.000
<i>Oneri deducibili</i>	€ - 1.000
<i>Reddito imponibile</i>	€ 13.000
<i>Imposta lorda (23% di 13.000) =</i>	€ 2.990

Gli **oneri detraibili** sono spese che, sostenute dal contribuente, vengono **portate in diminuzione dell'imposta lorda**.

Esempio:

<i>Reddito complessivo del contribuente</i>	€ 14.000
<i>Reddito imponibile</i>	€ 14.000
<i>Imposta lorda (23% di 14.000) =</i>	€ 3.220
<i>Oneri detraibili</i>	€ - 500
<i>Imposta netta</i>	€ 2.720